

INDICAZIONE

I palloncini che sono usati in manifestazioni o feste costituiscono una rilevante fonte di inquinamento da rifiuti una volta che sono rilasciati nell'ambiente.

Al fine di ridurre l'impatto in parola riteniamo che, nell'esercizio della delega, si debba prevedere che i palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, in plastica monouso possano essere immessi in mercato solo a condizione che rechino una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:

- 1) le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;
- 2) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;
- 3) la presenza di plastica nel prodotto.

Occorrerebbe poi prevedere il divieto di rilasciare nell'ambiente i palloncini in occasione di feste e manifestazioni con sanzioni a carico degli organizzatori delle feste o manifestazioni in caso di indebito utilizzo di palloncini.

Il lavaggio degli indumenti sintetici è una delle principali fonti di inquinamento delle acque, sotto forma di microfibre plastiche rilasciate.

Numerose ricerche scientifiche hanno confermato che i capi sintetici lavati in lavatrice rappresentano una delle principali fonti di contaminazione delle acque per quanto riguarda le cosiddette microplastiche primarie, ossia quei piccolissimi filamenti plastici che entrano nell'ambiente già in forma frammentata. Come noto, si tratta di un problema enorme e di portata globale, dato che si parla di decine o centinaia di chilogrammi di filamenti rilasciati quotidianamente in ogni città.

In estrema sintesi, più di un terzo delle microplastiche che inquinano fiumi, mari e oceani, e che finiscono poi inghiottite dagli animali marini, deriva dagli scarichi delle nostre lavatrici.

Riteniamo che vadano fornite indicazioni riguardanti la etichettatura dei prodotti che rilasciano microfibre al lavaggio in modo che il consumatore e i responsabili di acquisto, adeguatamente informati, possano orientare le proprie scelte di acquisto verso prodotti meno impattanti ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marino

TESTO DA INSERIRE NEL DECRETO LEGISLATIVO

1. I palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, in plastica monouso possono essere immessi in mercato solo a condizione che rechino una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunichi ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:
 - a) le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;
 - b) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;
 - c) la presenza di plastica nel prodotto.
2. È comunque fatto divieto di rilasciare nell'ambiente i prodotti di cui al comma 1 in occasione di feste e manifestazioni.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di reiterazione della violazione, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi e non superiore a 24. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
4. La sanzione per la violazione del divieto di cui al comma 2 è posta a carico dell'organizzatore della festa o manifestazione.
5. Ai fini del presente decreto si intende per "microfibra" la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".
6. Qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, composto per oltre il 50% da microfibra, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'art. 14 del Reg. (CE) 27 settembre 2011, n. 1007/2011/UE, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:
 - a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: "Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio";

- b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco:
"Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco";
- c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): "Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare".

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 21

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere tra i prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 della direttiva relativamente alle restrizioni all'immissione sul mercato anche i bicchieri;
- b) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica;
- c) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale in materia.

RELAZIONE

Secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti coperti dalla legislazione costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie marine (come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi presenti nella catena alimentare umana.

Tuttavia, nella direttiva tra i prodotti vietati non sono ricompresi i bicchieri oltre a posate, piatti e cannucce.

Solo in Italia vengono consumati **tra i 16 e i 20 milioni di bicchieri di plastica al giorno** ed è necessario che vengano inseriti nella Direttiva europea sul divieto della plastica monouso che include invece piatti e posate.

Con il presente emendamento si prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, **il Governo debba prevedere tra i prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 della direttiva relativamente alle restrizioni all'immissione sul mercato anche i bicchieri.**

Inoltre, con il decreto attuativo vanno previsti oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica, nonché la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale in materia.